



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

OGGETTO: Accordo integrativo nazionale concernente le competenze e il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Di seguito alla precorsa corrispondenza sull'accordo in oggetto indicato (che, ad ogni buon fine si unisce in allegato), si trasmette la nota ed il Decreto di avvio della procedura di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del 13 gennaio 2026, pervenuti dall'Ufficio di Indirizzo e Coordinamento per la Sicurezza sul Lavoro della Direzione Centrale per la Salute.

Si richiama, al riguardo, l'attenzione sul rispetto dei termini previsti per la designazione, da parte di codeste Organizzazioni Sindacali, dei componenti della Commissione elettorale (un componente per ciascun settore di personale nel quale si ha la rappresentatività), al fine di assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il termine ultimo per la trasmissione allo scrivente Ufficio della comunicazione dei componenti designati è il 26 gennaio 2026.

IL CAPO DELL'UFFICIO
L'abbate



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO in particolare, l'articolo 47 del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che dispone l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la necessità di determinarne il numero e le modalità di elezione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva;

VISTO l'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante le norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, che dispone il diritto dei lavoratori, mediante loro rappresentanze, di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 21 agosto 2019, n. 127, recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell'Interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

CONSIDERATI gli articoli 15 e 32 degli accordi sindacali recepiti nei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificati, rispettivamente, dall'articolo 41, comma 2, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, e dall'articolo 41, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, che prevedono di procedere alla definizione della disciplina dei rappresentanti per la sicurezza mediante contrattazione integrativa nazionale;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO l'accordo integrativo nazionale concernente le competenze e il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sottoscritto in data 30 gennaio 2025 dai rappresentanti dell'Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, firmatarie degli Accordi sindacali per il triennio 2019-2021, recepiti con i dd.P.R. 17 giugno 2022, nn. 121 e 120;

TENUTO CONTO, in particolare, degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del richiamato accordo integrativo nazionale del 30 gennaio 2025, che disciplinano l'avvio della procedura di elezione, la Commissione elettorale, l'elettorato attivo e passivo, le elezioni, le candidature, l'ineleggibilità e l'incompatibilità, le votazioni, le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti, nonché la percentuale dei votanti;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che hanno fatto pervenire le proprie osservazioni;

RITENUTO di dover procedere all'avvio della procedura di elezione in conformità a quanto previsto nel suddetto accordo integrativo nazionale;

DECRETA

l'indizione delle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che si svolgeranno nei giorni dal 23 al 29 marzo 2026, per la durata di sette giorni consecutivi, in osservanza alle disposizioni di cui all'accordo integrativo nazionale del 30 gennaio 2025.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Prefetto
Visconti